

ESTRATTO



ADOLFO CERETTI

INTRODUZIONE

1. «A volte ritornano». Nelle nostre conversazioni quotidiane ricorriamo a questa espressione per designare fantasmi, angosce, incubi, frammenti onirici che si ripropongono, talvolta sotto forma di sintomi, nella nostra coscienza, ma che vorremmo rimanessero *per sempre* relegati altrove, nascosti.

Quando affrontiamo la questione criminale, le angosce arcaiche che «a volte ritornano» sono di frequente associate all'oscuro sentimento di invidia che proviamo per quello che il delinquente, liberando alcuni impulsi che ogni persona civile ha imparato a sacrificare, ha osato commettere e, parallelamente, alle nostre fantasie di eccessiva reazione morale e di punizione per il colpevole. Il "sentimento di giustizia" di ciascuno di noi consisterebbe, infatti, nel sensibilissimo regolatore emotivo di questi arcani equilibri.

A partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso queste geniali intuizioni contenute in un celebre scritto di F. Alexander e H. Staub hanno contribuito a edificare – insieme a molte altre – più di un vettore di senso per le ricerche, allora agli albori, nel campo della psicologia giudiziaria e, più tardi, della psicologia giuridica.

È in parte sorprendente come quasi un secolo dopo la pubblicazione de *Il delinquente, il giudice e il pubblico* (tradotto in italiano nel 1978), le questioni poste dai due studiosi continuino a essere strettamente attuali. In particolare, quelle riguardanti i "fattori irrazionali" attivi nelle decisioni dei giudici sono definitivamente entrate nelle riflessioni degli scienziati dell'uomo.

I cultori della psicoanalisi, per esempio, hanno da tempo sottolineato come la loro disciplina sia chiamata a rimarcare – quasi "per statuto", potremmo aggiungere – le difficoltà di ragionare unicamente nei termini di una "giustizia razionale".

Nel 1946, un solo anno dopo la fine, in Italia, di un regime che aveva profondamente osteggiato il consolidarsi e il diffondersi delle scienze umane e sociali, può sembrare dunque singolare imbattersi in un articolo intitolato *Basi affettive nella giustizia penale e psicologia del giudice*. R. Merloni, che ne è l'autore, annota sulla Rivista *Psicoanalisi* [pp. 34 sgg.] come questo sapere incontri una legge penale che si dice obiettiva, e che ha quale principale finalità la stretta difesa

sociale, ma deve invece constatare che alla base di tale presunta razionalità vi sono, da parte dei giudici, atteggiamenti psicologici inconsci che trascendono le accettabili necessità di difesa, per lasciare spazio a sentimenti arcaici, egoistici e individualistici, come per esempio la vendetta. In breve, la psicoanalisi segnala, in quell'epoca, la necessità che il giudice – il quale quando è immesso nelle sue funzioni occupa una posizione che gli garantisce di sfogare più aggressività di chiunque altro, provando, meno di chiunque altro, sentimenti di colpa – non vada verso il colpevole come un agente punitivo, aggressivo della società. Il giudice, secondo Merloni, dovrebbe approcciarsi nei confronti del colpevole «come il padre e l'educatore che, seppure con mezzi severi, deve proporsi il fine di riadattare e migliorare», indagando intensamente la personalità psichica del reo, la sua costituzione, l'ambiente in cui egli ha vissuto.

L'oscurità in cui ci si imbatte nell'esaminare il contenuto psicologico delle istituzioni penali deriverebbe, quindi, dal fatto che il legislatore, la pubblica opinione e gli stessi giudici ignorano il significato e la potenza dei fattori irrazionali presenti in chi, pur desiderando essere giusto e porre una "precisa giustificazione al suo operato", è indotto inconsciamente, dalla sua singolare posizione di preservare e tutelare l'organismo sociale, a soddisfare, senza sensi di colpa, tendenze istintive presenti in tutti gi uomini, e normalmente inibite.

2. Dalla metà degli anni Quaranta, la società nel suo complesso, le scienze umane e giuridiche e la giustizia penale sono profondamente mutate.

In buona sostanza, alla relativa solidità che aveva contraddistinto - Oltreoceano come in Europa - la famiglia medio-borghese degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta si è sostituita un'organizzazione sociale più complessa e fragile che richiede molte più risorse in termini di gestione, programmazione e coordinamento. Se, invero, l'ethos del consumismo, la diffusione dell'automobile, gli spostamenti di lunga durata per raggiungere il posto di lavoro, la presenza sempre più significativa delle donne nel mercato del lavoro, l'imborghesimento della classe lavoratrice specializzata, l'aumento di famiglie con i due coniugi in carriera, la crescita delle percentuali di divorzio, l'affidamento a terzi dei compiti riguardanti l'educazione della prole e la cura della casa hanno, in ordine sparso, prodotto un aumento di libertà, opportunità e benessere per i componenti di queste famiglie (soprattutto per le donne), le loro ricadute hanno fondamentalmente significato un'ansia crescente e un senso globale di vulnerabilità, insicurezza, precarietà. A questo elenco vanno aggiunte le metamorfosi ecologiche della città e quelle dell'esperienza della criminalità da parte della classe media: «Se un tempo riguardavano quasi esclusivamente i poveri, criminalità e inciviltà

(e soprattutto gli atti di vandalismo, gli scippi, i furti e le rapine) sono diventate, negli ultimi decenni, preoccupazioni quotidiane di chiunque possieda un'automobile, lasci la casa incustodita durante la giornata, usi la metropolitana o cammini per le strade della città nelle ore notturne. Benché la vittimizzazione continui a essere distribuita in modo disuguale, e siano i deprivilegiati e le minoranze a esserne maggiormente colpiti, nel giro di una sola generazione la criminalità è divenuta un aspetto importante nella vita della media borghesia, urbana e suburbana» [D. GARLAND, 2001, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, trad. it. 2004, p. 261].

Generalizzando, possiamo affermare che per contrastare la crescita di articolate diseguaglianze sociali e per far fronte a questa inedita complessità – che a ben vedere sembra già, almeno in parte, il ritratto di un'epoca passata –, i Governi dei Paesi Occidentali hanno implementato, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, modelli architettati di *welfare*. Parallelamente, per contenere i tassi sempre più allarmanti di criminalità e di incarcerazione sono state promosse e sostenute politiche penali assistenziali, ovvero istituzioni e pratiche volte alla riabilitazione dei delinquenti.

In breve: in un sistema solido di *welfare* lo Stato *può tutto*, è onnipossente. Laddove assiste distribuendo e risarcendo, supplisce a tutto. Ma nel momento in cui, soprattutto a causa delle progressive crisi economiche, i diversi sistemi di *welfare* iniziano a evidenziare carenze e manchevolezze, ogni aspettativa di presa in carico di diseguaglianze e conflitti, compresi quelli che nascono nei luoghi in cui tradizionalmente si sviluppa la socialità (famiglia, quartiere, scuola, posti di lavoro, etc.), finisce con il riversarsi sul sistema della giustizia. Una delle conseguenze rilevata da studiosi di diverse discipline è che, in ragione di questi accadimenti, il sistema di giustizia penale si è espanso all'inverosimile, rendendo le sanzioni tendenzialmente intempestive e scarsamente effettive.

Come è noto, per ciò che riguarda più specificamente l'ambito penitenziario l'intersezione di tutti questi piani orienta ormai da tempo i Governi, le Autorità locali e le Amministrazioni della Giustizia a disinvestire da progetti trattamentali all'interno degli istituti di pena e da quelli sociali di collegamento tra carcere e territorio. Una tendenza che accomuna molte democrazie tardomoderne è infatti quella di rispolverare le funzioni di segregazione e di incapacitazione dei devianti, che hanno costituito le ragioni della comparsa e del successo delle prigioni come istituzione totale¹.

¹ Può essere di aiuto riprendere qui la nozione di "incapacitazione selettiva", sostenuta dall'intuizione basilare che responsabile della maggior parte dei delitti commessi è una piccola quota di delinquenti reci-

- 3. Una cosa è certa: i giudici, volenti o nolenti, sono gettati dentro a questa complessità, e dentro a questa complessità sono chiamati, quotidianamente, a *decidere*. Chi non concorda, difatti, che occorre sempre salvaguardare la giustizia, e che questo imperativo non deve essere trasgredito?
- G. Chiodi lo definisce il «nobile, superbo e fragilissimo, a volte evanescente, compito del magistrato» [G. CHIODI, *Giurisdizione ed equità regolativa*, in E. BRUTI LIBERATI, A. CERETTI, A. GIASANTI, *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, Feltrinelli, 1996, p. 32].

Ma su quale sia divenuto, concretamente, il ruolo del giudice regna, oggi, molta incertezza. Nel provare a definirlo, tutto sembra farsi opaco.

Rispetto al fatto che egli abbia funzioni che eccedono quella di enunciare autoritativamente la volontà della legge, secondo la classica formulazione montesqueiana che lo vede, alla lettera, bocca della legge, concordano, comunque, i più attenti studiosi.

E non potrebbe che essere altrimenti, in una realtà così difficile da decifrare, da dipanare e da descrivere come quella attuale, all'interno della quale ci siamo brevemente addentrati.

Lo stesso Chiodi elenca due posizioni che allargano di molto i confini del giudice inteso come bocca della legge. La prima lo identifica come un «negoziatore qualificato di sentenze», che prende ispirazioni da criteri puramente circostanziali e al quale la collettività o l'ordinamento accordano una fiducia particolare, che deriva dalla sua competenza o dalla sua credibilità personale. La seconda lo qualifica come «l'interprete della situazione da giudicare, alla luce della complessa ermeneutica richiesta dall'intelligenza dei comportamenti umani (secondo l'altrettanto classica formulazione aristotelica connessa col giudizio equitativo, che fa del giudice un arbitro)» [G. CHIODI, p 32].

In sintesi: quando si è imposto, nel corso del tempo, il primato della legge esso rispondeva – siamo all'epoca dei lumi – all'esigenza di combattere contro il privilegio, di affermare principi di uguaglianza e di tutela dei diritti. Nella nostra era, invece, la visione di una ragione univoca e universale è stata profondamente minata, a tal punto che a essa è subentrata piuttosto «una valutazione ponderata degli interessi, in prima istanza decisamente economici, che ha favorito [...] le procedure della negoziazione, estesasi, quest'ultima, perfino ai valori in senso morale» [G. CHIODI, p. 34]². La legge e i suoi alti significati ne hanno

divi, e che incapacitare questo piccolo gruppo potrebbe avere ricadute significative, in termini esponenziali, sul tasso generale di delinquenza.

² "In un mondo "globale", il moltiplicarsi vertiginoso della domanda di diritto e di giustizia è da

subito radicali stravolgimenti, fino al punto da far supporre che ai nostri giorni la *legge* non può che essere considerata *uno degli elementi*, per quanto autorevoli e altamente qualificati, che *rientrano nelle valutazioni del giudizio giuridico*. A farsi spazio, come sottolineato poc'anzi, sarebbe – per Chiodi – un giudizio equitativo, relazionale, che si propone di definire equilibrio, congruenza, compensazione e proporzione tra interessi eteronomi e configgenti, e che trova applicabilità tanto in materia civilistica che penalistica.

4. Il giudizio equitativo non accantona, dunque, la legge. Naturalmente essa continuerà a fornire i principali criteri valutativi del giudicare, alimentando però, e non condizionando in assoluto, le motivazioni del giudizio. In definitiva, il ruolo del giudice non dovrebbe essere più solo ed esclusivamente quello di interpretare la legge, ma anche quello di formulare un giudizio fondato sull'individuazione dell'equilibrio equitativo degli interessi. «Il giudice, anziché voce della legge, dovrebbe essere voce dell'equità» [G. CHIODI, p. 44].

Si può essere d'accordo o in disaccordo con questa conclusione che qui assumiamo, in ogni caso, quale punto di riferimento per orizzontarci anche rispetto ad altre riflessioni metodologiche ed epistemologiche legate al giudizio. Vi sono, infatti, mille altri piani sui quali indirizzare l'attenzione e il ragionamento. La letteratura filosofico e antropologico giuridica sull'argomento è sterminata. Valga per tutti il bellissimo volume di Antoine Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario* [Cortina, Milano, 2007].

Ebbene, il Comitato Direttivo di *Criminalia*, nel corso della riunione organizzata per programmare questo volume della Rivista, dopo un'appassionante riflessione collettiva su questi temi ha condiviso di proporre a tre studiosi e operatori nel campo della giustizia – A. Forza, Avvocato; L. Lanza, Magistrato; A. Verde, Professore di Criminologia, Psicoanalista e Perito – di approfondire un aspetto specifico del "giudicare", che ha per oggetto *le basi emotive della decisione penale e la psicologia del giudice*.

mettere in relazione con la moltiplicazione delle opportunità di conflitto dovute alle radicali trasformazioni avvenute sul piano socio-economico, all'aumento delle comunicazioni, agli scambi sociali, alla crescita del numero di beni in circolazione che hanno favorito il passaggio da un modello universalista, "geocentrico", che impone le medesime regole a tutti i cittadini di una data nazione, a un modello giuridico "egocentrico", particolarista, dove ogni soggetto vede regolamentate le relazioni giuridiche che lo riguardano sulla base di un codice giuridico distinto. Ciascuna professione, ciascun tipo di attività produce i "suoi" codici, la "sua" etica, la "sua" deontologia, che funzionano in relativa autonomia rispetto alle norme generali". [A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma, in A. CERETTI (a cura di), Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia. Volume terzo. Criminologia, Giuffrè, 2000, p. 738].

Detto altrimenti, mutuando quasi per intero il titolo, ancora molto attuale, del contributo di Merloni, *Criminalia* ha invitato i tre contributori a rivisitare, ciascuno dal proprio punto di vista, le tematiche – affrontate originariamente da Alexander e Staub – inerenti ai "fattori irrazionali" attivi nelle decisioni del giudice.

Se è corretto sostenere che quest'ultimo, allo scopo di rendere giustizia dovrebbe, «in quanto rappresentante della moralità collettiva, farsi da un lato impersonale, ma dall'altro personalissimo, [...] dovrebbe applicare norme generali e astratte ma comprendere in fondo la particolarità, la singolarità, la peculiarità di ciascuno di noi» [VERDE], le premesse per parlare di «difficile neutralità» [LANZA] e di come «sentimenti ed emozioni poss[a]no influenzare prepotentemente i [suoi, del magistrato] processi di ragionamento» [FORZA]... ci sono tutte.

Va da sé che per sostenere e far evolvere questa ipotesi e quelle che ne derivano i tre autori si sono potuti avvalere di tutti gli sviluppi del pensiero psicoanalitico, delle scoperte, delle prove e delle teorie consolidatesi in psicologia sociale, della decisione e nell'ambito delle ricerche neuroscientifiche – materiale che Alexander e Staub, nel 1929, non potevano certo avere a disposizione.

Non intendo ovviamente togliere il piacere della sorpresa e quello della lettura, anticipando, in forma riassuntiva, ciò che è contenuto nei tre interessantissimi saggi.

Mi limito qui a evidenziare, senza presunzione di esaustività, che gli argomenti disseminati nei tre scritti affrontano, coerentemente con quanto è stato richiesto, problemi quali l'intuito e il ragionamento del giudicante, l'inconscio cognitivo e la decisione, la personalità del decidente, il nodo del libero convincimento inteso come "contenitore di emozioni", e poi ancora domande e risposte circa le difese, le tecniche di neutralizzazione, le strategie di disimpegno morale che consentono a chi restituisce giustizia di "addormentarsi tranquillamente" dopo aver condannato all'ergastolo.

5. Di recente ho affrontato, in un volume pensato e scritto insieme a Lorenzo Natali, alcuni aspetti riguardanti l'«intuizionismo etico» [cfr. A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Cortina, 2009, cap. 2]. Vorrei chiudere queste note introduttive riprendendo parte di quei passaggi, e riproporli al lettore di questa Rivista.

È naturale che qui interessa considerare solo qualche aspetto ben circoscritto della ricerca sulle basi psicologiche della moralità.

In generale, tutti noi tendiamo a dimenticare che il giudice – non solo quan-

do si fa voce dell'equità, ma anche quando prova a enunciare autoritativamente la volontà della legge – non può mai prescindere da alcuni suoi personalissimi giudizi morali che irrompono, talvolta in modo prepotente, dentro ai meccanismi che sovrintendono le sue sentenze.

Diamo la parola a Lanza: «L'esperienza di giudizio in collegi ordinari e asimmetrici [...] mi permette di affermare che il senso di disprezzo e di disgusto, che può determinare un fatto illecito grave, obbiettivamente rivoltante, è sicuramente – *coeteris paribus* – un motivo di rafforzamento degli sforzi nella ricerca della responsabilità dell'autore».

Ad ascoltare Lanza, il disprezzo e il disgusto sono due sentimenti che divengono decisivi, in determinati contesti, per dare forza al suo impegno.

Proviamo a concentrarci, giunti a questo punto, sul disprezzo e sul disgusto. Su quanto e come essi entrino a formare, prima ancora di divenire un rafforzamento per andare alla ricerca di fonti materiali di prove, un giudizio morale.

5.1. Nei lavori di J. Haidt³ rinveniamo un interesse specifico per risalire all'origine delle convinzioni e delle motivazioni morali.

Il nucleo forte della sua ipotesi è che le convinzioni e le motivazioni in campo morale derivano da un ridotto numero di veloci e automatiche "intuizioni" che ingenerano ragionamenti lenti e coscienti, e che supportano e vincolano la costruzione sociale di virtù e valori. È stata l'evoluzione a predisporre il cervello a sviluppare queste intuizioni.

Non importa se stiamo osservando il viso di un uomo, leggendo una lista di antipasti, se siamo coinvolti in una rissa o discutendo di ciò che è giusto o ingiusto. L'ipotesi è che l'individuo mette sempre in atto valutazioni im-mediate, giudizi repentini su ogni cosa che vede e ascolta, in base alla dimensione bene/male. Piccoli lampi di piacere o di disgusto, appunto, prodotti dalla somiglianza a noi stessi, rendono alcune opzioni semplicemente gradevoli o, al contrario, intollerabili. L'intuizione morale è infatti definita come «[...] l'improvvisa comparsa nella coscienza, o ai suoi margini, di un "sentimento" (feeling) che valuta – in termini di bene/male; piacere/dispiacere – il carattere o le azioni di

³ Jonathan Haidt è Professore nel Dipartimento di Psicologia dell'Università della Virginia. Il suo nome è ormai abbastanza conosciuto anche in Italia. Negli Stati Uniti è considerato uno dei protagonisti nel dibattito che nell'ultimo decennio ha mutato gli sguardi sulle basi psicologiche della morale. Il valore aggiunto delle sue ricerche sta nel fatto che egli tiene conto dei dati provenienti dalle ricerche empiriche (quelle svolte dagli neuroscienziati), nonché dalle riflessioni storico-filosofiche, psicologiche, socio-politiche e artistico-letterarie sulla natura della moralità umana.

una persona, senza la consapevolezza conscia di essere passati attraverso livelli di ricerca, di aver valutato delle prove o di aver inferito una conclusione» [J. HAIDT, F. BJORKLUND, *Social Intuitionists Answer Six Questions About Moral Psychology*, in faculty.virginia.edu/haidtlab/articles/haidt.bjorklund.social-intuitionists-answer-6-questions.doc, 2006, p. 6].

Il modello "socio-intuizionista" (*Social Intuitionist Model*: SIM) si struttura su questi presupposti, ed è composto da sei processi psicologici che descrivono le relazioni tra un'intuizione iniziale del "bene" rispetto al "male", un giudizio morale conscio e un ragionamento morale conscio.

I primi quattro passaggi sono fondamentali, e sono sempre presenti; il quinto e il sesto si danno meno frequentemente, ma sono importanti per dirimere alcuni dilemmi filosofici.

Il SIM sostiene che il giudizio morale sia onnipresente, come lo è il giudizio estetico, e che sia messo in atto velocemente, spontaneamente e intuitivamente (I processo psicologico).

Assistiamo a un gesto violento o veniamo a conoscenza di un gesto di gratitudine. In un lampo sperimentiamo una forma di valutazione difficile da spiegare, tanto quanto la risposta affettiva allo sguardo di un volto o alla visione di un dipinto.

Il modello è "intuizionista" in quanto afferma che il giudizio è generalmente il risultato di processi automatici, di "lampi intuitivi". Quest'esperienza conscia di rigetto o approvazione, che comprende una credenza nella giustezza o erroneità dell'atto, è il "giudizio morale".

Vi è un legame, una stretta connessione tra i lampi intuitivi e il giudizio morale conscio.

Il SIM sostiene (II processo psicologico) che il "ragionamento morale" è un processo complesso (non automatico) ingaggiato normalmente *ex post*, ossia dopo aver portato a termine un "giudizio morale".

Detto altrimenti, gli studi nell'ambito della psicologia morale e delle neuroscienze cognitive dimostrerebbero che il "giudizio" morale scaturisce da intuizioni basate sull'emozione e sull'affettività – esattamente come aveva colto D. Hume nel 1777 [Ricerche sull'intelletto umano e sui principi della morale], sostenendo che la ragione è schiava delle passioni –, e che il "ragionamento" morale non determina il "giudizio" morale. Piuttosto, i "ragionamenti" morali con cui le persone vanno alla ricerca di argomentazioni atte a supportare un "giudizio" morale già formato sono costruiti a posteriori.

La "persuasione ragionata" (III processo psicologico) ipotizza che nelle persone si rinvenga una combinazione di risolutezza e disponibilità: risolutezza nel

rispettare le norme alle quali accordano preferenza, disponibilità a essere persuasi dalle buone argomentazioni avanzate da altri.

Il problema, in ogni caso, nasce quando ci si imbatte in un elemento specifico di una questione cruciale, e dopo aver avuto una reazione intuitiva o emotiva si devono fare i conti con gli interessi che sono in gioco in quel particolare contesto. È in queste situazioni, che riguardano la maggior parte dei giudizi morali, che il ragionamento morale verbale conscio opera una scelta. È importante sottolineare che "persuasione ragionata" non significa necessariamente persuasione attraverso lo strumento della logica. Persuadere ragionevolmente qualcuno in campo morale può voler dire tentare di scatenare (produrre) negli altri il giusto "lampo intuitivo". Ci sono situazioni nelle quali la "persuasione" non dipende, per esempio, dalla condivisione dei ragionamenti. I famosi e celebrati esperimenti di S. Milgram [(1974), Obbedienza all'autorità. Uno squardo sperimentale, tr. it. Einaudi, 2003] hanno evidenziato come il "potere di una situazione" possa produrre nei soggetti forme di obbedienza senza che si sia instaurata in loro alcuna persuasione logica, in quanto si accetta la definizione della situazione indicata dall'autorità sia come ragionevole che oggettivamente necessaria.

Quando gli uomini devono affrontare circostanze *ambigue* cercano dunque aiuto per interpretare e comprendere ciò che dovrebbero pensare in relazione a quello che sta accadendo. Solo gli esseri umani cooperano, difatti, con i nonconsanguinei, e lo fanno in parte attraverso forme di adattamento psico/sociale che li rendono estremamente sensibili e influenzabili rispetto a quanto mettono in atto e pensano gli altri. Abbiamo un intenso bisogno di "appartenere" e di "andare d'accordo". Ne deriva che i nostri giudizi morali sono fortemente modellati da ciò che gli altri reputano di noi, anche quando siamo all'oscuro dei processi che sono alla base delle loro credenze. La "persuasione sociale" (IV processo psicologico) cattura questo automatico processo inconscio.

Questi quattro processi formano il nucleo del modello socio-intuizionista, che conferisce al "ragionamento morale" un ruolo causale nel "giudizio morale" (anche se ciò accade esclusivamente quando il ragionamento passa *attraverso* altri soggetti).

Tutto quanto detto non esclude l'ulteriore ipotesi che le persone possano, in svariate situazioni, ragionare in campo morale individualmente, affidandosi a processi logico-deduttivi, senza tener conto dell'intuizione iniziale. In questi contesti il ragionamento è "causale" e non è certamente "schiavo delle passioni". Secondo Haidt e Bjorklund queste situazioni non sono molto frequenti e avvengono specialmente se l'intuizione iniziale è debole e la capacità individuale di

elaborazione alta (V processo psicologico: il "giudizio ragionato"). Da secoli – osservano gli autori – i filosofi hanno provato a istituire sistemi morali coerenti, ragionando a partire da alcuni principi primi. Resta il fatto che quando i sistemi morali costruiti sulla coerenza non tengono in considerazione i "lampi intuitivi", sono in genere rigettati.

Infine, nell'avviare un ragionamento un soggetto può spontaneamente cogliere una nuova intuizione che contraddice il giudizio intuitivo originale. Ciò avviene principalmente attraverso il *role-taking* ("assunzione di ruolo"). Chi si trova a dover affrontare un problema o un dilemma da più punti di vista, mettendosi nei panni dell'altro può cogliere "intuizioni" in competizione tra loro. Il giudizio finale può consistere tanto nell'aderire all'intuizione più robusta, quanto nel ricorrere al "ragionamento" per pesare i pro e i contro o applicare una regola o un principio (per esempio, "l'onestà è la politica migliore", "la violenza è qualcosa da evitare"). Questo percorso è l'equivalente di un dialogo interiore, e avviene senza un confronto interpersonale (VI processo psicologico: la "riflessione privata").

5.2. Il SIM si propone dunque di *catturare* l'interazione tra intuizione, giudizio e ragionamento nel campo della morale, tenendo conto dell'influenza che i vincoli sociali occupano in questi processi.

Haidt, S. H: Koller e M. G. Dias [Affect, Culture, and Morality, or Is It Wrong to Eat Your Dog?, in Journal of Personality and Social Psychology, 65, 4, pp. 613-628, 1993] hanno individuato – essenzialmente attraverso la somministrazione di centinaia di interviste e una rilettura ragionata dei lavori più considerevoli sui sistemi morali – quelli che a loro giudizio sono i tre fondamenti universalmente condivisi della morale (presenti in tutte le culture): (1) danno-sofferenza, ovvero la sensibilità o l'avversione per i segni di sofferenza e di dolore subiti o inflitti dagli/agli altri; (2) reciprocità-onestà, ovvero le risposte emotive alle situazioni di reciprocazione o di mancata riconoscenza; (3) la risposta alla gerarchia sociale, per esempio la rabbia nei confronti di coloro che non mostrano segni appropriati di deferenza e rispetto.

A questi tre fondamenti se ne possono affiancare altri due (presenti nella maggior parte delle culture, ma non in tutte): (4) purezza-pietas, vale a dire l'attenzione per la pulizia e il disgusto nei confronti di situazioni particolari concernenti il cibo, il sesso e i cadaveri (l'attenzione è sul perché così tante regole racchiudono le pratiche che li riguardano); (5) senso d'appartenenza-estraneità a un gruppo, ovvero i vincoli di appartenenza che escludono da un altro gruppo (ingroup e outgroup, comprese le questioni concernenti i "confini").

Sotto alcuni profili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto fondamento sono emanazioni del primo. L'individuo desume da un danno patito da altri il rischio di subirne uno lui stesso. Da qui un'incurvatura del proprio agire verso una attenzione generale nei confronti degli altri, la tendenza a identificarsi in un gruppo e ad avvertire dei doveri nei confronti dell'autorità che li fa valere, a prefiggersi azioni "pure" rispetto alle credenze fatte proprie dal gruppo di appartenenza, consacrandole in un "legame" (la pietas), scaturigine della sfera religiosa.

6. Reputo che ci siano tutte le premesse, ora, per iniziare a capire – almeno in base agli esiti di alcune significative ricerche svolte nell'ambito della psicologia morale – da dove venga, e il peso che può assumere in un giudizio e in un ragionamento morale, il lampo di disgusto di cui parla Lanza. Ma a ben veder siamo ancora all'inizio del nostro cammino. Con quali modalità *esonda*, difatti, questo *lampo* dentro ai meccanismi di edificazione di una sentenza? [Cfr. sul punto il contributo di FORZA]. E che cosa accade quando dei fattori affettivi potentissimi intrecciano il compito del giudizio? [Cfr. sul punto il contributo di VERDE].

Sono certo che *Criminalia*, attraverso le riflessioni qui raccolte, contribuirà, ancora una volta, a fornire risposte intelligenti.

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com - www.edizioniets.com Finito di stampare nel mese di maggio 2012